



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI SICUREZZA, FATTO AD ABIDJAN IL 22 MARZO 2023

Art. 7 (Accordo)

Esecuzione delle richieste

1. Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta. 3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorita' competente destinataria, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente destinataria, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo' richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni supplementari. 5. L'Autorita' competente destinataria informa quanto prima l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'effettiva esecuzione della richiesta.

Versione in vigore dal 1 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

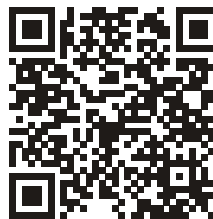
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023
Estremi	Legge 17 settembre 2025, n. 139
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2025/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it